

Condizioni generali di contratto di BLS SA per acquisto, uso e manutenzione di software standard

A DISPOSIZIONI GENERALI

1 Ambito di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'uso e la manutenzione di software standard¹.
- 1.2 Sono considerate accettate quando il fornitore della prestazione presenta un'offerta.
- 1.3 Eventuali modifiche e integrazioni devono essere confermate dal committente per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta comprensiva di dimostrazione è gratuita, salvo diversa indicazione nella richiesta d'offerta.
- 2.2 Il fornitore della prestazione elabora l'offerta sulla base della richiesta d'offerta del committente. Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta del committente, il fornitore della prestazione lo indica espressamente.
- 2.3 Il fornitore della prestazione indica nell'offerta i requisiti necessari da parte del committente per l'installazione, l'uso e la manutenzione relativa al software standard.
- 2.4 Nell'offerta il fornitore della prestazione indica l'imposta sul valore aggiunto in modo distinto.
- 2.5 L'offerta è vincolante per il periodo specificato dal committente. Se la richiesta d'offerta o l'offerta non indicano nessun altro termine, il fornitore della prestazione rimane vincolato per tre mesi dalla data di ricezione dell'offerta.

3 Definizioni

- 3.1 Software standard: software che viene prodotto per una serie di clienti diversi, senza tener conto dei requisiti predefiniti dal committente a livello di codice.
- 3.2 Release: sviluppi ulteriori del software standard, firmware incluso, che sono definiti versioni «minor» (update) o versioni «major» (upgrade). Le nuove release presentano nuove funzionalità, correzioni di errori e/o prestazioni migliorate.
- 3.3 Incident: un malfunzionamento che limita o compromette l'usabilità o la disponibilità del software definita per contratto. Tra questi rientrano anche malfunzionamenti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con hardware o altri software.
- 3.4 Patch: modifica minore al software, solitamente adottata per risolvere un errore o un problema di sicurezza del software in questione.

4 Impiego di collaboratori

- 4.1 Per i servizi forniti dai collaboratori del fornitore della prestazione presso le sedi del committente, il fornitore della prestazione impiega solo collaboratori accuratamente selezionati e debitamente formati; inoltre, sostituisce i collaboratori che non dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie o che possono pregiudicare o compromettere l'esecuzione del contratto in altro modo. In questo caso, presta particolare attenzione all'interesse di continuità del committente.
- 4.2 Per erogare i servizi di cui al punto 4.1, il fornitore della prestazione impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per fornire i servizi.
- 4.3 Se il fornitore della prestazione eroga servizi in loco, deve rispettare le prescrizioni aziendali, in particolare il regolamento interno del committente. In questo contesto, il fornitore della prestazione deve osservare in particolare le direttive aziendali del committente relative all'utilizzo consentito di Internet e dei servizi e programmi di posta elettronica, nonché alla gestione consentita di hardware e software informatici. In ogni caso, il fornitore della prestazione deve rispettare le disposizioni di sicurezza pertinen-

ti. Il committente fornisce tempestivamente le informazioni necessarie. Il fornitore della prestazione estende questi obblighi anche ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.

- 4.4 Le disposizioni del presente punto 4 si applicano anche ad altro personale impiegato dal fornitore della prestazione per l'esecuzione del contratto, in particolare ai liberi professionisti.

5 Ricorso a terzi

- 5.1 Per servizi forniti dai collaboratori del fornitore della prestazione presso le sedi del committente, il fornitore della prestazione può ricorrere a terzi (es. fornitori, subappaltatori) per erogare i servizi, solo in presenza del previo consenso scritto del committente. Il fornitore della prestazione rimane responsabile dell'erogazione dei servizi previsti dal contratto da parte dei terzi coinvolti e del rispetto delle direttive del committente.
- 5.2 Se non altrimenti concordato, sono escluse sostituzioni.
- 5.3 In caso di difficoltà di pagamento da parte del fornitore della prestazione, in caso di gravi divergenze tra fornitore della prestazione e terzi o in presenza di altri motivi importanti, il committente può, dopo aver consultato le parti interessate, pagare direttamente il subappaltatore o il subfornitore o depositare l'importo, in entrambi i casi con effetto liberatorio.

B ACQUISTO E USO DI SOFTWARE STANDARD

6 Ambito di utilizzo

- 6.1 Il fornitore della prestazione concede al committente il diritto di utilizzare il suo software standard. Le parti definiscono nel contratto modalità e ambito di utilizzo. Se non altrimenti stabilito nel contratto, non sono previsti limiti né temporali né geografici per l'uso del software, che non è legato ad alcun hardware.
- 6.2 Il committente può fare copie del software standard per scopi di backup e archiviazione senza dover corrispondere ulteriori compensi.
- 6.3 Rispetto all'uso concordato, il committente è autorizzato a parametrizzare il software standard e a renderlo interoperabile con software di terzi nella misura consentita dalla legge.
- 6.4 Salvo diverso accordo tra le parti, il software standard può essere utilizzato all'interno del gruppo BLS nel quadro delle disposizioni di cui al punto 6. Sono considerate società del gruppo le società che BLS controlla direttamente (filiali) o indirettamente (filiali di secondo livello) al momento della stipula del contratto, dove per controllo si intende una partecipazione al capitale superiore al 50%. Anche BLS Netz AG è considerata una società del gruppo.
- 6.5 Il committente è autorizzato ad affidare la gestione del software standard a un centro di calcolo di una terza parte incaricata, ossia a un centro di calcolo externalizzato esclusivamente per i propri scopi, vincolando per iscritto il terzo incaricato agli obblighi derivanti da queste CGC.

7 Installazione

Se concordato, il fornitore della prestazione installa il software standard sull'hardware specificato dal committente, applicando un compenso a parte.

8 Documentazione

- 8.1 Insieme al software standard, il fornitore della prestazione fornisce al committente la documentazione completa per l'uso (manuale d'installazione e manuale d'uso) nelle lingue e nelle quantità definite nel contratto, in formato elettronico o cartaceo.
- 8.2 Il committente può copiare, utilizzare e mettere a disposizione di terzi la documentazione per lo scopo previsto dal contratto, se questo è necessario per i servizi del committente.

8.3 In caso di mancanze da correggere, il fornitore della prestazione aggiorna la documentazione secondo necessità.

9 Istruzione del personale

Se non altrimenti stabilito nel contratto, il fornitore della prestazione fornisce l'istruzione iniziale al personale del committente, da definire in termini di entità e destinatari, applicando un com- penso separato.

10 Prescrizioni d'importazione

Il fornitore della prestazione assicura il rispetto di eventuali limitazioni d'esportazione e importazione dal luogo di origine e di fornitura secondo contratto. Il fornitore della prestazione informa il committente per iscritto rispetto alle limitazioni d'esportazione del paese d'origine.

C MANUTENZIONE

11 Ambito della manutenzione

11.1 Il fornitore della prestazione fornisce manutenzione per il software standard nel quadro del contratto a scopo di mantenerne l'usabilità.

11.2 Se non altrimenti concordato, la manutenzione al software standard include servizi correttivi (correzioni di errori), adattativi (adattamento a circostanze variate), perfettivi (estensione delle funzioni) e la fornitura di nuovi release e patch.

11.3 Nel quadro del contratto, il fornitore della prestazione mette a disposizione anche un servizio di supporto che prevede consulenza e assistenza al committente rispetto all'uso del software in oggetto. Se non altrimenti concordato, il supporto prevede in particolare (ma non esclusivamente):

- l'accertamento della causa degli incident segnalati;
- l'assistenza per l'installazione di patch e release tramite relativa documentazione;
- la consulenza e l'assistenza «in loco» (on site) o da remoto relativamente ai requisiti previsti dal contratto.

11.4 Le parti comunicano immediatamente per iscritto tutti gli eventi e le circostanze da loro accertate o riconoscibili che pregiudicano o compromettono la manutenzione o il supporto. Il fornitore della prestazione informa regolarmente il committente rispetto all'ulteriore sviluppo del software; inoltre, indica al committente eventuali ripercussioni derivanti dall'uso di nuove release sull'hardware utilizzato e su eventuali interfacce esterne.

11.5 Su richiesta, il fornitore della prestazione partecipa alla ricerca della causa degli incident e alla loro eliminazione, anche se uno o più incident potrebbero essere causati dall'interazione di diversi sistemi o componenti. Se il fornitore della prestazione dimostra che il guasto non è stato causato dal software per cui fornisce manutenzione, i servizi vengono pagati separatamente.

12 Esecuzione

12.1 Il fornitore della prestazione si impegna a garantire un'organizzazione efficiente per la manutenzione e il supporto, informando immediatamente il committente attraverso i canali di comunicazione delle relative richieste e tramite i referenti responsabili. Il contratto deve specificare se e come le richieste e le segnalazioni possono essere trasmesse per iscritto, via telefono o elettronicamente.

12.2 Se il fornitore della prestazione fornisce servizi tramite accesso remoto, adotta tutte le precauzioni economicamente ragionevoli, nonché possibili a livello tecnico e organizzativo, per garantire che il traffico di dati sia protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e che gli obblighi di cui i punti 20 e 26 siano rispettati.

12.3 Il committente concede al fornitore della prestazione il necessario accesso ai suoi locali e fornisce l'alimentazione elettrica e i collegamenti alla rete di dati come concordato.

12.4 Il fornitore della prestazione rispetta le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le norme di sicurezza e il regolamento interno.

13 Aggiornamento documentazione

Il fornitore della prestazione aggiorna la documentazione secondo necessità.

14 Periodo di disponibilità, tempo di reazione e risoluzione dei guasti

14.1 Durante il periodo di manutenzione stabilito nel contratto, il fornitore della prestazione riceve segnalazioni relative a incident e richieste attraverso i canali di comunicazione concordati. I servizi garantiti nel periodo di disponibilità devono essere stabiliti nel contratto in termini di modalità ed entità.

14.2 Il tempo di reazione (o tempo d'intervento) indica il periodo in cui il fornitore della prestazione deve iniziare ad analizzare e a risolvere il guasto dal momento in cui riceve la segnalazione di un incident. Durante il periodo di disponibilità, il fornitore della prestazione inizia ad analizzare e risolvere gli incident il più velocemente possibile, ma al più tardi entro il tempo concordato nel contratto. Su richiesta del committente e contro compenso separato, il fornitore della prestazione prosegue i suoi interventi anche al di fuori del periodo di disponibilità.

14.3 Il tempo di risoluzione dei guasti indica il periodo massimo dal momento in cui il fornitore della prestazione riceve la segnalazione di un guasto al momento in cui lo risolve. Questo tempo è indicato nel contratto.

14.4 Il fornitore della prestazione comunica al committente la risoluzione dell'incident.

14.5 Se il fornitore della prestazione non rispetta periodo di disponibilità, tempo di reazione e risoluzione dei guasti ai sensi dei punti 14.1–14.4, è tenuto a corrispondere al committente una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. Se non altrimenti concordato, la pena convenzionale ammonta a CHF 500.– per ogni ora di ritardo, per un massimo annuale dal momento della violazione di CHF 50 000.– per caso. Il pagamento della pena convenzionale non esenta dal rispetto delle disposizioni dei punti 14.1 – 14.4, tuttavia la pena convenzionale viene dedotta dal risarcimento.

15 Ambito di utilizzo delle release

15.1 Se non concordato diversamente dalle parti nel contratto, l'utilizzo di release non prevede limiti temporali e geografici. Le release non sono legate ad hardware particolari. Il committente può fare copie del software standard per scopi di backup e archiviazione senza dover corrispondere ulteriori compensi.

15.2 Le release possono essere utilizzate ai sensi del punto 15.1 nel quadro delle disposizioni del punto 6.

16 Inizio e durata delle prestazioni di manutenzione e supporto

16.1 Salvo diversa indicazione nel contratto, questo entra in vigore al momento della firma delle due parti. Esso viene stipulato per un periodo determinato o indeterminato.

16.2 Se un contratto è concluso con durata indeterminata, esso può, salvo accordi contrari, essere disdetto per iscritto dal committente alla fine di un mese civile, mentre il fornitore della prestazione può disdirlo non prima che siano trascorsi cinque anni. La disdetta può interessare anche solo singole parti del contratto. Salvo accordi diversi, il termine di disdetta è stabilito a 12 mesi per il fornitore della prestazione e a 3 mesi per il committente.

16.3 Entrambe le parti si riservano in qualsiasi momento il diritto di disdetta senza preavviso per motivi gravi. Per importanti motivi si intendono in particolare:

- il verificarsi di eventi o circostanze che rendono irragionevole la prosecuzione del rapporto contrattuale per la parte disdicente, in particolare la violazione persistente o ripetuta di obblighi contrattuali sostanziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria per una delle due parti.

17 Conseguenze della cessazione del contratto

Le parti definiscono nel contratto quali risorse, dati e documenti messi a disposizione nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere restituiti alla controparte o distrutti al termine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.

D DISPOSIZIONI COMUNI

18 Luogo e momento di erogazione della prestazione, passaggio di benefici e rischi

18.1 Nel contratto vengono definiti luogo e momento di erogazione della prestazione. Se non diversamente concordato, in caso di consegna del software standard su un supporto dati, il ricevimento del supporto dati nel luogo di installazione del software è considerato luogo e momento di erogazione della prestazione. In caso di consegna online, la disponibilità del software per il download da parte del committente sul server del fornitore della prestazione è considerata luogo e momento di erogazione della prestazione.

18.2 Benefici e rischi passano al committente nel luogo e nel momento di erogazione della prestazione.

19 Indennità

19.1 Se non diversamente concordato nel contratto, il fornitore della prestazione fornisce i servizi concordati a prezzi fissi. Il compenso è corrisposto una tantum o in modo ricorrente.

19.2 Il compenso pattuito copre tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare la concessione di tutti i diritti d'uso concordati, eventuali servizi di manutenzione e supporto concordati, tutti i costi di documentazione, imballaggio, trasporto, viaggio e assicurazione nonché tutte le spese e tutti gli oneri pubblici (es. imposta sul valore aggiunto, diritti doganali). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nell'offerta.

19.3 Il pagamento è dovuto alla consegna del software standard o alla sua installazione, salvo piano di pagamento definito nel contratto.

19.4 La data di scadenza del pagamento e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono stabilite nel contratto.

19.5 Quando il compenso è dovuto, il fornitore della prestazione emette la relativa fattura. L'imposta di valore aggiunto deve essere indicata in modo distinto.

19.6 Salvo accordi diversi, le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

19.7 Salvo accordi contrattuali diversi, il fornitore della prestazione può chiedere un adeguamento giustificato dell'indennità ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, con un preavviso di tre mesi, ma non superiore all'evoluzione dell'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo.

20 Tutela della riservatezza

20.1 Le parti trattano con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o di dominio pubblico. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e presa di conoscenza da parte di terzi non autorizzati.

20.2 Quest'obbligo di riservatezza è già vigente prima della stipula del contratto e vale anche dopo la fine del rapporto contrattuale.

20.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte del committente all'interno del proprio gruppo ai sensi del punto 6.4 o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di riservatezza. Per il fornitore della prestazione ciò è applicabile nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per l'adempimento del contratto o se le disposizioni del contratto sono trasmesse all'interno del gruppo.

20.4 Senza il consenso scritto del committente, il fornitore della prestazione non può pubblicizzare la collaborazione presente o passata con il committente, e non può indicare il committente tra le referenze.

20.5 Le parti estendono l'obbligo di riservatezza anche ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.

20.6 Se una delle parti contraenti viola il suddetto obbligo di riservatezza è tenuta a corrispondere alla controparte una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. La pena convenzionale è pari al 10% del compenso annuale o del compenso complessivo, nel caso di un compenso unico, per un massimo di CHF 50 000.– per caso. Il pagamento della pena convenzionale non esenta dall'obbligo di riservatezza, tuttavia viene dedotta da un eventuale risarcimento.

21 Mora

21.1 In caso di violazione delle scadenze fissate per contratto (operazioni con data di scadenza), le parti cadono direttamente in mora, nei restanti casi dopo sollecito.

21.2 Se il fornitore della prestazione cade in mora, deve corrispondere una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. La mora ammonta all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, ma ad un massimo del 10% del compenso totale per ogni contratto, nel caso di servizi una tantum, o del compenso per 12 mesi nel caso di servizi ricorrenti. Inol-tre, è dovuta anche quando i servizi sono accettati con relativa riserva. Il pagamento di questa pena convenzionale non esenta il fornitore della prestazione dal rispetto degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale viene dedotta da un eventuale risarcimento.

22 Garanzia

22.1 Il fornitore della prestazione garantisce di consegnare il software standard con tutte le proprietà concordate, garantite e assunte in buona fede per l'uso conforme a quanto disposto, e che queste rispettano le prescrizioni di legge pertinenti.

22.2 Inoltre, il fornitore della prestazione assicura che i servizi erogati presentano le caratteristiche concordate e garantite, nonché le caratteristiche che il committente potrebbe presupporre in buona fede anche senza un accordo speciale.

22.3 Il fornitore della prestazione offre una garanzia di 24 mesi dalla consegna o installazione del software standard o dal ricevimento dei servizi erogati interamente come da contratto. Durante il periodo di garanzia, il ricorso in garanzia per vizi è possibile in qualsiasi momento. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, il fornitore della prestazione è tenuto a soddisfare le richieste derivanti dai seguenti diritti del committente per i vizi, purché i vizi siano stati notificati per iscritto entro il periodo di garanzia.

22.4 Il fornitore della prestazione garantisce di avere tutti i diritti per erogare i suoi servizi secondo quanto previsto dal contratto. In particolare, ha il diritto di concedere al committente i diritti d'uso del software standard nella misura concordata nel contratto.

22.5 In caso di vizio, il committente può scegliere di richiedere l'eliminazione dei vizi o la deduzione dal compenso corrispondente al valore ridotto secondo il punto 19. In caso di vizi sostanziali, il committente può recedere dal contratto. Se il vizio riguarda i supporti dati o la documentazione forniti dal fornitore della prestazione, il committente ha anche diritto a una consegna sostitutiva senza difetti.

22.6 Se il committente esige l'eliminazione dei vizi o una fornitura sostitutiva, il fornitore della prestazione elimina il vizio entro i termini indicati, assumendosi i costi derivanti.

22.7 Se il fornitore della prestazione non ha portato a termine con successo l'eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva, il committente può, a sua discrezione:

- fare richiesta di una deduzione dal compenso corrispondente al valore ridotto;
- recedere dal contratto;

- chiedere, se non in contrasto con disposizioni legali o contrattuali, la restituzione dei documenti necessari (in particolare il codice sorgente) e adottare direttamente le misure corrispondenti o farle eseguire da una terza parte a spese e a rischio del fornitore della prestazione, ma solo in caso di vizi significativi.

22.8 I servizi di manutenzione del fornitore della prestazione durante il periodo di prescrizione sono considerati eliminazione dei vizi, se il fornitore della prestazione non dimostra il contrario.

22.9 In caso di danni causati da un vizio, il fornitore della prestazione è responsabile anche del relativo risarcimento ai sensi del punto 25.

22.10 Se non altrimenti previsto dal contratto, le suddette disposizioni del punto 22 si applicano separatamente e indipendentemente l'una dall'altra al contratto di licenza o alla manutenzione relativa al software standard. I diritti relativi ai vizi del contratto di manutenzione non pregiudicano quelli del contratto di licenza.

23 Diritti di protezione

I diritti di protezione del software standard rimangono al fornitore della prestazione o a terzi. Nell'esercizio di tali diritti, devono essere tutelati i diritti d'uso del committente previsti dal punto 6.

24 Violazione di diritti di protezione

24.1 Il fornitore della prestazione si difende immediatamente da rivendicazioni di terzi per violazione dei diritti di protezione a proprie spese e a proprio rischio. Se una terza parte avvia un procedimento legale contro il fornitore della prestazione, quest'ultimo deve informare immediatamente per iscritto il committente.

24.2 Se il terzo fa valere le pretese direttamente contro il committente, il fornitore della prestazione partecipa alla controversia alla prima richiesta del committente secondo le possibilità del codice di procedura pertinente. Il fornitore della prestazione è tenuto ad assumersi tutte le spese (incl. prestazioni di risarcimento) sostenute dal committente a causa della controversia e di un'eventuale risoluzione extragiudiziale della vertenza. In caso di un accordo extragiudiziale, il fornitore della prestazione si assume il pagamento concordato a tale terzo solo se previamente concordato.

24.3 Se l'uso del software standard dovuto per contratto o l'uso dei servizi è impedito totalmente o parzialmente al committente a causa di rivendicazioni di diritti di protezione, il fornitore della prestazione può scegliere di sostituire il software standard con un altro software o di modificare i suoi servizi in modo che non violino diritti di terzi e soddisfi comunque l'entità delle prestazioni stabilite per contratto, oppure di procurarsi a proprie spese una licenza da terzi. Se il fornitore della prestazione non adotta nessuna di queste opzioni entro un periodo di tempo adeguato, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato. Il fornitore della prestazione deve indennizzare il committente nel quadro delle disposizioni al punto 25. Se il committente è responsabile della violazione del diritto di protezione, sono escluse rivendicazioni nei confronti del fornitore della prestazione.

25 Responsabilità

25.1 Le parti sono responsabili di tutti i danni causati alla controparte, se non possono dimostrare di non avere colpa. La responsabilità per danni alle persone è illimitata. In ogni caso, la responsabilità è limitata al danno effettivo e provato. Se non altrimenti previsto dal contratto, la responsabilità per colpa lieve ammonta al massimo a CHF 1 milione per contratto. La responsabilità per la perdita di profitto è esclusa.

25.2 Ai sensi del punto 25.1, le parti rispondono della propria condotta e della condotta dei loro collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da loro coinvolti per l'esecuzione del contratto (es. fornitori, subappaltatori, sostituti).

25.3 Il fornitore della prestazione dispone di un'assicurazione di responsabilità civile per un importo di CHF 5 milioni per sinistro e anno per danni alle persone, danni materiali e danni patrimoniali.

26 Protezione e sicurezza dei dati

26.1 Le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. Esse si impegnano a prendere le precauzioni economicamente ragionevoli, nonché possibili a livello tecnico e organizzativo, affinché i dati emersi nel corso dello svolgimento del contratto siano protetti efficacemente contro ogni presa di conoscenza da parte di terzi non autorizzati.

26.2 I dati personali possono essere elaborati per lo scopo e nella misura richiesti per l'adempimento e l'esecuzione del contratto. In questa misura e per questo scopo, i dati personali possono essere trasmessi anche a un'impresa collegata a una delle parti contraenti, in Svizzera o all'estero, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Legge svizzera sulla protezione dei dati.

26.3 Le parti estendono questi obblighi anche ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti per l'adempimento del contratto.

27 Cessione e costituzione in pegno di crediti

I crediti dovuti al fornitore della prestazione non possono essere ceduti o costituiti in pegno al di fuori del gruppo senza il consenso scritto del committente.

28 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro, parità salariale fra donna e uomo e Corporate Social Responsibility

28.1 Per le prestazioni in Svizzera, il fornitore si impegna a garantire le disposizioni di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro presso il luogo della prestazione nonché la parità salariale fra donna e uomo. Per le prestazioni all'estero, il fornitore si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

28.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. Il fornitore si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto.

28.3 Il fornitore si impegna a estendere questi obblighi anche a terzi coinvolti.

28.4 In caso di violazione di tali obblighi, il fornitore corrisponde una pena convenzionale al committente. La pena convenzionale corrisponde al 10% del compenso annuale o dell'intero compenso, in caso di compenso unico, per ogni caso e ha un importo minimo di CHF 3000.- e un importo massimo di CHF 100 000.-.

29 Garanzia di integrità

29.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare episodi di corruzione, in particolare affinché non vengano offerti o accettati benefici o altri vantaggi.

29.2 In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il fornitore della prestazione deve corrispondere una pena convenzionale al committente. La pena convenzionale corrisponde al 10% dell'intero compenso per violazione, per un importo minimo di CHF 3000.-.

29.3 Il fornitore della prestazione riconosce che generalmente una violazione porta all'annullamento di qualsiasi aggiudicazione e alla risoluzione anticipata del contratto per motivi validi da parte del committente.

30 Modifiche al contratto, contraddizioni e invalidità parziale

30.1 Qualsiasi modifica o aggiunta al presente contratto, così come la sua sospensione, necessitano della forma scritta.

30.2 In caso di contraddizioni tra le disposizioni, si applica il seguente ordine di priorità: contratto, CGC, richiesta d'offerta, offerta.

30.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero giuridicamente

non valide o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto in sé. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

31 Diritto applicabile e foro competente

31.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

31.2 Si esclude espressamente l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 («Convenzione di Vienna sulla compravendita» RS 0.221.211.1).

31.3 Il foro competente esclusivo è Berna.